

DECISIONE (UE) 2017/935 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 16 novembre 2016****sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (ECB/2016/42)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e),vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)⁽²⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per gli enti vigilati significativi, ha la responsabilità di assicurare, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli articoli 93 e 94 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)⁽³⁾, che i membri degli organi di amministrazione di tali enti siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità.
- (2) L'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ richiede che: (a) i membri degli organi di amministrazione siano sempre in possesso dei requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e che l'organo di amministrazione possieda complessivamente conoscenze, competenze ed esperienza adeguate per poter comprendere le attività dell'ente; (b) tutti i membri dell'organo di amministrazione dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente e che, tenuto conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, il numero di incarichi di amministratore ricoperto da ciascun membro dell'organo di amministrazione non superi un certo numero; (c) ciascun membro dell'organo di amministrazione agisca con onestà, integrità e indipendenza di giudizio; e (d) i soggetti vigilati predispongano una politica che promuova la diversità in seno all'organo di amministrazione.
- (3) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è tenuta ad applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. La BCE è anche soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾. La BCE è tenuta a compiere ogni sforzo per ottemperare agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati dall'ABE ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e al manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale regolamento.
- (4) Secondo l'orientamento ABE/GL/2012/06 dell'Autorità bancaria europea⁽⁶⁾ nel verificare l'idoneità di un membro, oltre ai criteri relativi alla sua onorabilità ed esperienza, dovrebbe tenersi conto anche dei criteri pertinenti al funzionamento dell'organo di amministrazione. La verifica dovrebbe includere anche potenziali conflitti di interessi dei membri, la sufficiente disponibilità di tempo, la capacità di esercitare le sue funzioni in

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁶⁾ Orientamenti ABE/GL/2012/06 dell'Autorità bancaria europea, del 22 novembre 2012, sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave.

